



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

SEZIONE FALLIMENTARE

\*\*\* \*\* \*\*

C.P. [REDACTED]

Pre-concordato Preventivo: [REDACTED]

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Nicola Laudisio

PRESIDENTE

Dott. Vito Febraro

GIUDICE

Dott.ssa Paola Parlati

GIUDICE

- letta la richiesta di cui al punto b) del ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma L.F., modificato dalla L. 134/2012, presentato dalla [REDACTED] con socio unico, in cui si chiede l'autorizzazione a sciogliersi, ex art. 169-bis L.F., dai contratti in corso di esecuzione con gli istituti bancari;
- considerato il parere motivato depositato in data 22/10/12 dall'ausiliario Dott. [REDACTED] nominato in data 11/10/12;
- visto l'art. 169-bis L.F., il quale dispone che il Tribunale autorizzi il debitore a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso;
- richiamate le motivazioni esposte nel parere dell'ausiliario, in particolare:
  - o per quanto concerne il fido di cassa e anticipazioni fatture acquisti import, "lo scioglimento di tali contratti può essere considerato conveniente perché, non trovando applicazione

l'art. 56 L.F. relativamente al "patto di compensazione", ne consegue che eventuali rimesse incassate dagli istituti dopo la pubblicazione del ricorso di concordato dovrebbero essere riversate alla procedura";

o relativamente alle anticipazioni effetti s.b.f. e anticipazioni su fatture emesse. In una prima ipotesi di anticipazioni senza cessione di credito dal cliente alla banca con conferimento di mandato all'incasso, l'operazione può essere definita quale mezzo di pagamento avente natura solutoria così impedendo che l'incasso del credito possa costituire una autonoma obbligazione di restituzione da decurtare con il credito a rimborso della banca. "Il rapporto di anticipazione si manifesta unicamente come soddisfazione del credito da parte della banca, con impossibilità di procedere, dopo la presentazione del concordato, al pagamento di debiti sorti anteriormente". In una seconda ipotesi di anticipo su effetti e fatture con cessione di credito, la mancanza di elementi certi riscontrata dall'ausiliario circa il perfezionamento delle cessioni dei crediti determina quale conseguenza l'assorbimento di tale tipologia nella fattispecie del mandato all'incasso. "Lo scioglimento dei contratti di anticipazione bancaria può essere considerato conveniente, perché la pubblicazione del ricorso di concordato determinerebbe la cristallizzazione delle posizioni debitorie nei confronti della

banca e creditorie nei confronti della procedura relativamente agli incassi avvenuti dagli istituti con obbligo di restituzione” ;

- considerato che la prosecuzione dei contratti in corso con gli istituti di credito determinerebbe pregiudizio in capo ai creditori sociali in quanto le somme incassate dalle banche successivamente alla data di pubblicazione del ricorso di concordato sarebbero trattenute definitivamente dagli istituti in violazione della *par condicio creditorum*;

valutata pertanto la convenienza allo scioglimento dai contratti con gli istituti bancari;

autorizza

la ricorrente [redacted] con socio unico allo scioglimento dai contratti in corso di esecuzione con gli istituti bancari ed, in particolare, dai contratti di anticipo fatture, anticipo import ed anticipo ricevute bancarie sbf, dai contratti di conto corrente e, specificamente, dal

mandato all'incasso e dal patto di compensazione negli stessi contenuti, *con obbligo di rendiconto quindicinale delle operazioni di incasso* Così deciso in Camera di Consiglio.

Como, 5/XI/2012

IL CANCELLIERE



IL PRESIDENTE

(Dr. Nicola Lovolisio)